

# COMMISSIONE

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1986

**indirizzata agli stati membri concernente il coordinamento delle misure nazionali adottate per i prodotti agricoli a seguito delle ricadute radioattive provenienti dall'Unione Sovietica**

(86/156/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 155,

considerando che, a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil nell'Unione Sovietica, elementi radioattivi si sono dispersi nell'atmosfera causando delle ricadute constatate fra l'altro nella Comunità ;

considerando che, nel legittimo intento di proteggere la salute dei consumatori, gli stati membri hanno adottato misure nazionali intese a limitare o vietare la commercializzazione di alcuni prodotti agricoli ;

considerando che, per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi colpiti, la Commissione ha presentato una proposta al Consiglio intesa a sospendere le importazioni dei prodotti agricoli che possono essere contaminati e adotterà, nel settore delle carni, le misure appropriate ;

considerando che è quindi necessario coordinare le misure adottate dagli stati membri per quanto riguarda la commercializzazione sui propri mercati, raccomandando loro il rispetto di limiti rigorosi per i prodotti più sensibili nonché l'applicazione ai prodotti esportati delle stesse regole e degli stessi controlli applicati nella commercializzazione sul mercato nazionale ;

considerando che la garanzia in tal modo fornita dallo stato membro esportatore dovrà consentire allo stato membro importatore di rinunciare a qualsiasi altra esigenza all'importazione ed in particolare a certificati supplementari, essendo peraltro inteso che nessuno stato membro applicherà ai prodotti originari di un altro stato membro disposizioni più rigorose di quelle applicate sul proprio mercato,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI :

1. di vigilare affinché siano rispettate, nella commercializzazione sul proprio mercato, le seguenti tolleranze massime :

A decorrere dal	Attività massima (Bq/kg)	
	Latte e prodotti lattiero-caseari	Ortofrutticoli
6 maggio 1986	500	350
16 maggio 1986	250	175
26 maggio 1986	125	90

2. di sottoporre i prodotti esportati ai limiti suindicati e, in generale, agli stessi controlli relativi alla radioattività applicati sul proprio mercato ;
3. di riconoscere i controlli effettuati dallo stato membro esportatore, rinunciando a qualsiasi altra esigenza all'importazione in tale materia, in particolare a certificati supplementari ;
4. di informare immediatamente gli altri stati membri e la Commissione sul seguito dato alla presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*